

Deliberazione n. 42/2026/PRSE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere, Relatore
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 26 marzo 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali"*

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 148-bis del Tuel, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la propria deliberazione n. 100/2025, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025, prevedendo l'esame del rendiconto 2024 degli enti locali;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione della relazione inerente al rendiconto 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 10 marzo 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTA la nota n. 2810 del 15 maggio 2025 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2024;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **Montevarchi (AR)** in ordine al rendiconto 2024;

VISTE la richiesta istruttoria (prot. n. 7803/2025), le note di risposta del Comune di Pistoia (prot. n. 8680/2025 e n. 845/2026) e la relativa documentazione allegata;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sul rendiconto 2024, inviate all'Ente in data 13 marzo 2026 (prot. n. 1136/2026) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 20 marzo 2026;

CONSIDERATO che il Comune di Montevarchi (AR) a seguito delle osservazioni conclusive del Magistrato istruttore, ha trasmesso nota

VISTA la nota del 20 marzo 2026 (trasmessa a questa Sezione in pari data, Prot. n. 1209) con la quale l'Ente ha confermato quanto già rappresentato in sede istruttoria, senza ritenere necessarie ulteriori osservazioni o controdeduzioni.

VISTA l'ordinanza n. 6/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il Relatore, Cons. Giampiero Maria Gallo;

FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

L'art. 1 comma 166 citato prevede, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

Tenuto conto di tale cornice normativa, la Sezione svolge le attività di controllo secondo i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, citata in premessa, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, il rendiconto 2024 del **Comune di Montevarchi (AR)**, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, inviata tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te., nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

A seguito dell'esame dei dati rappresentati nei documenti contabili dell'ente, è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 7803/2025) e il Comune, con note prot. n. 8680/2025 e n. 845/2026, forniva le precisazioni richieste.

A conclusione dell'analisi istruttoria il Magistrato istruttore ha ricostruito il quadro finanziario dal quale sono emerse alcune irregolarità rappresentate all'ente con la nota di osservazioni finali (nota prot. n. 1136/2026), in riferimento alla quale l'amministrazione ha confermato quanto già rappresentato in sede istruttoria, senza ritenere necessarie ulteriori osservazioni o controdeduzioni.

2. L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.

Considerate le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall'ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

La Sezione, valutati dunque gli esiti del quadro istruttorio complessivo, conclude il controllo con la segnalazione delle seguenti criticità e irregolarità sul rendiconto 2024 che danno luogo a specifica pronuncia di segnalazione.

Rendiconto 2024

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 10.649.830,80 euro, a fronte del quale l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per 3.869.013,81 euro (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.473.092,81 euro, a fondo perdite partecipate per 32.900,00 euro, a fondo contenzioso per 68.000,00 euro e ad altri accantonamenti per 295.021,00 euro), delle quote vincolate per 1.873.416,26 euro e destinate ad investimenti per 1.043.720,90 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo positivo per 3.863.679,83 euro (che tiene conto della rideterminazione operata con delibera C.C. n. 38 del 27 maggio 2025, adottata a seguito e in ottemperanza agli esiti del controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti 2020 e 2021).

Nella ricostruzione della Sezione, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2024 è stato confermato in 10.649.830,80 euro, tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate e destinate ad investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024.

In particolare, in riferimento alla componente vincolata, è stata rilevata una non corretta determinazione della quota vincolata derivante da trasferimenti, risultata sottostimata per un importo pari a 16.877,88 euro.

In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che la parte vincolata da trasferimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quantificata dall'Ente in 891.417,68 euro, non ricomprende tutte le poste con destinazione di spesa vincolata, ammontanti a complessivi 908.295,56 euro (di cui 395.389,54 euro quale avanzo derivante dalla gestione 2023 non applicato al bilancio 2024, 510.927,05 euro quale avanzo generato dalla gestione di competenza dell'esercizio e 1.978,97 euro quale avanzo della gestione residui), evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 16.877,88 euro.

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la differenza rilevata è dipesa dal fatto che, nella definizione del vincolo al termine dell'esercizio, l'Ente ha tenuto conto, fra l'altro, di cancellazioni di residui attivi riferiti a trasferimenti in c/capitale, che hanno indebitamente compensato la quota di avanzo generato dalle cancellazioni di residui

passivi e una quota di avanzo derivante dalla competenza e/o dagli esercizi precedenti. Nel prospetto dimostrativo degli avanzi prodotti dalla gestione residui (Allegato C/2024) trasmesso alla Sezione, infatti, l'Ente dà evidenza di cancellazioni di residui passivi pari a 1.978,97 euro ed eliminazioni di residui attivi ad esse correlate pari a 16.877,88 euro. Così rappresentate, le cancellazioni di residui attivi hanno neutralizzato sia l'avanzo derivante dalle cancellazioni di residui passivi (pari a 1.978,97 euro), sia quota parte dell'avanzo derivante da esercizi precedenti e/o generato dalla competenza per effetto del saldo negativo venutosi a creare fra eliminazioni di segno opposto (pari a 14.898,91 euro).

Tuttavia, dall'istruttoria svolta è emerso che le suddette cancellazioni non erano né correlate a quelle dei residui passivi né, tantomeno, risultavano confluite nel risultato di amministrazione degli esercizi precedenti.

In via generale, la movimentazione dei vincoli nel risultato di amministrazione deve avvenire, a fronte della cancellazione di residui attivi, solo nella misura in cui questi abbiano trovato compensazione con la cancellazione del residuo passivo correlato, ovvero con lo specifico vincolo costituito nel risultato degli esercizi precedenti, circostanze che, nel caso di specie, non si sono verificate.

Per quanto rappresentato, sembra invece che l'Ente abbia genericamente operato una riduzione di vincoli, senza procedere ad un'attenta valutazione né dei vincoli pregressi, né dell'avanzo generato dalla competenza e quindi delle condizioni di ammissibilità della diminuzione operata. Di tale analisi, infatti, non si dà conto, prospettando invece, una riduzione indistinta di vincoli della stessa tipologia, quale conseguenza della cancellazione di residui attivi effettuata con il riaccertamento ordinario dell'esercizio 2024.

Pertanto, la quota dei vincoli da trasferimenti deve considerarsi correttamente determinata in 908.295,56 euro, con un incremento di 16.877,88 euro rispetto all'importo approvato dall'Ente (*i.e.* 891.417,68 euro). Conseguentemente, la quota complessivamente vincolata risulta incrementata di pari importo e viene rideterminata in 1.890.294,14 euro, anziché in 1.873.416,26 euro come originariamente approvati dall'Ente.

Oltre a quanto rilevato in ordine alla quota vincolata, è emersa anche una non corretta determinazione della quota destinata ad investimenti del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che l'Ente ha sottostimato tale componente per un importo pari a 395.904,09 euro.

In particolare, tale minor importo è riconducibile a due diverse fattispecie.

La prima riguarda il mancato vincolo dell'avanzo generato dai maggiori accertamenti in conto residui registrati a fine esercizio nel Titolo IV dell'entrata, per un totale di 245.904,09 euro. Dall'istruttoria è risultato che tali maggiori residui derivano da trasferimenti di parte capitale assegnati a titolo di ristoro per spese di investimento già sostenute e in precedenza finanziate con altre risorse della stessa natura. Ciò considerato, ne consegue che – benché non siano più destinate alle finalità originarie – tali risorse, in ragione della loro natura, non possono essere allocate nella quota disponibile del risultato di amministrazione, come invece operato dall'Ente, ma devono confluire nella quota destinata a investimenti.

In secondo luogo, l'Ente non ha tenuto conto dell'incasso di un credito per un importo pari a 150.000,00 euro precedentemente tutelato da apposito accantonamento nel fondo

crediti di dubbia esigibilità, finanziato da risorse di parte capitale destinate ad investimenti.

Per quanto emerso in controlli precedenti, tale credito era riferito a diritto di rivalsa nei confronti di un soggetto privato (società Il Gelsomino Srl) per opere di bonifica eseguite sull'immobile "Cinema Teatro Impero" di proprietà del soggetto stesso; l'esecuzione dei lavori era stata effettuata dall'Ente in sostituzione della società per ragioni di sicurezza pubblica e, conseguentemente, era stato iscritto in bilancio il credito in misura corrispondente alla spesa sostenuta. Il credito, ritenuto di dubbia e difficile esazione era stato oggetto di apposito accantonamento nel FCDE.

Successivamente, nell'esercizio 2023, l'Ente ha approvato uno specifico accordo transattivo, volto a definire il contenzioso che nel frattempo era intervenuto con tale soggetto, in conseguenza del quale ha incassato la somma di 150.000,00 euro. Ciò ha direttamente inciso nella quantificazione del FCDE, facendo venir meno la necessità di accantonamento da disporre a tale titolo. Tuttavia, in conseguenza del fatto che detto importo era stato originariamente finanziato da risorse di parte capitale, per le quali il vincolo era stato temporaneamente "sospeso" per effetto dell'allocazione nel fondo crediti, al momento dell'incasso l'Ente avrebbe dovuto ripristinare la destinazione originaria e allocarlo correttamente tra le poste destinate del risultato di amministrazione.

Pertanto, per quanto complessivamente osservato, la quota destinata ad investimenti quantificata dall'Ente in 1.043.720,90 euro deve essere rideterminata in 1.439.624,99 euro, con un peggioramento di 395.904,09 euro, determinato nei termini sopra indicati.

In esito a quanto complessivamente sopra esposto, confermando la parte accantonata in 3.869.013,81 euro, la parte vincolata del risultato di amministrazione 2024 deve essere complessivamente rideterminata in 1.890.294,14 euro, con un incremento rispetto a quanto accertato dal Comune (*i.e.* 1.873.416,26 euro) di 16.877,88 euro e la quota destinata agli investimenti in 1.439.624,99 euro, con una differenza di 395.904,09 euro, rispetto a quanto approvato dall'Ente (*i.e.* 1.043.720,90 euro). Conseguentemente, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio, si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 3.450.897,86 euro anziché pari a 3.863.679,83 euro, con un peggioramento di 412.781,97 euro (determinato nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'Ente (cfr. tab. 1).

Tab.1 - Risultato di amministrazione 2024

31/12/2024	Accertato dall'Ente delib. CC 38/2025	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	10.649.830,80	10.649.830,80	-
PARTE ACCANTONATA	3.869.013,81	3.869.013,81	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2024	3.473.092,81	3.473.092,81	-
Altri accantonamenti:	115.725,00	115.725,00	-
Accantonamenti per contenzioso	68.000,00	68.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	14.825,00	14.825,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	32.900,00	32.900,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	280.196,00	280.196,00	-
Fondo per rinnovi contrattuali	78.548,00	78.548,00	-
Fondo acc.to 10% vendite patr.immob.re CORRENTE	11.648,00	11.648,00	-
Fondo rischi per eventuale integrazione interventi PNRR e relativa rendicontazione	190.000,00	190.000,00	-
PARTE VINCOLATA	1.873.416,26	1.890.294,14	16.877,88
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	933.212,91	933.212,91	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	891.417,68	908.295,56	16.877,88
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	48.785,67	48.785,67	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	1.043.720,90	1.439.624,99	395.904,09
PARTE DISPONIBILE	3.863.679,83	3.450.897,86	- 412.781,97

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2024 e relativi allegati

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame del rendiconto dell'esercizio 2024 si è concluso con la segnalazione di irregolarità che vengono di seguito sintetizzate.

In particolare, è stata rilevata la non corretta determinazione della quota vincolata (vincoli da trasferimenti) e della quota destinata ad investimenti nel risultato di amministrazione al termine dell'esercizio. La rideterminazione operata dalla Sezione ha condotto ad un incremento di 16.877,88 euro per la quota vincolata e di 395.904,09 euro per quella destinata ad investimenti, rispetto a quanto approvato dall'ente.

Conseguentemente è stata rideterminata la quota disponibile in 3.450.897,86 euro, con un peggioramento di 412.781,97 euro rispetto a quanto accertato dall'Ente (i.e. 3.863.679,83 euro).

Le irregolarità rilevate non hanno assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, ma comportano, comunque, un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'Ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle

irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana,

ridetermina le poste contabili del rendiconto relativo all'esercizio 2024 nei termini indicati nella presente deliberazione. L'ente terrà conto di tali rideterminazioni in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Il Relatore

Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 30 marzo 2026.

Il Funzionario preposto al servizio di supporto

Cristina Baldini
(firmato digitalmente)